



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA N° 3

Li, 05/01/2023

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA DISCIPLINA STRADALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A CARATTERE EDILE PRESSO PARCHEGGI CONDOMINIO "ALTOPIANO" - VIA CESARE CANTU' DAL 09/01/2023 AL 20/02/2023.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Considerato che dal giorno 09 gennaio al giorno 20 febbraio 2023, presso il Condominio Residenza Altopiano di via Cesare Cantù nr. 40 si dovranno effettuare lavori di sostituzione copertura;

Vista l'istanza presentata in data 05.01.2022 registrata al Prot. n. 74, dal sig. Matteo Capoferri in relazione all'emissione di idonei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione e della sosta stradale lungo le via sopra indicata;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, rilasciata in data 04.01.2023 Reg. nr. 47;

Vista planimetria dei lavori, che prevede la necessità di occupare parte dei parcheggi antistanti l'area commerciale del Condominio Residenza Altopiano precisamente:

- n. 8 stalli di sosta di via Cesare Cantù dal civico nr. 28 al civico nr. 32 per allestimento deposito temporaneo di cantiere m 23 x 6 complessivi mq 138, - n. 10 stalli di sosta di via Cesare Cantù dal civico nr. 42 al civico nr. 44 per allestimento deposito temporaneo di cantiere m 16 x 14 complessivi mq 224;

Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Viabilità dalla quale si evince che per il posizionamento dei mezzi necessari alle lavorazioni edili previste nell'edificio, le modalità di esecuzione dei lavori sono incompatibili con la regolamentazione della circolazione esistente e pertanto, durante l'esecuzione dei lavori, si rende opportuno adottare la seguente disciplina temporanea:

su i parcheggi di via Cesare Cantù, in corrispondenza dei lavori:

Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata a partire dal giorno 09.01.2023 al giorno 20.02.2023 sui parcheggi di via Cesare Cantù dal civico nr. 28 al civico nr. 32 e dal civico nr. 42 al civico nr. 44 l'area interessata sarà interdetta con rete di cantiere:

Ritenuto che l'occupazione richiesta sia incompatibile con la regolamentazione esistente della circolazione, e che pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Visti:

- l'art. 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli Artt. n. 3, 5, 6, 7, 21, 159 del D.lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e s.m.i, ed il suo Regolamento d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495);
- gli artt. 9 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 29 del 31/12/2021, con cui sono state attribuite al Responsabile dell'Area Polizia Locale le funzioni gestionali previste dagli artt. 9 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.M. 10 Luglio 2002 – Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per segnalamento temporaneo;

Dato Atto che è stata omessa la comunicazione di avvio di procedimento, in quanto non necessaria, tenuto conto della ristrettezza dei tempi intercorrenti fra la data di presentazione della domanda e la data di completamento dell'istruttoria, nonché del fatto che il provvedimento recepisce integralmente quanto richiesto nella domanda.

ORDINA

che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori indicati nelle premesse, a decorrere dalle ore 07:00 del giorno lunedì 9 gennaio 2023 e sino al termine dei lavori programmati aventi durata presunta sino al giorno 20 febbraio 2023, vengano adottate le seguenti disposizioni viabilistiche transitorie in base al cronoprogramma delle lavorazioni previste nel calendario delle opere da realizzarsi per conto dell'Amministrazione Comunale:

- **dal giorno 9 gennaio al 20 febbraio 2023 istituzione del divieto di sosta permanente, con rimozione forzata**, presso area parcheggi (nr.18 stalli) di via Cesare Cantù dal civico nr. 28 al civico nr. 32 e dal civico nr. 42 al civico nr. 44, riservando la suddetta area circoscritta con rete cantiere per gli apprestamenti e per i depositi temporanei, solamente all'impresa esecutrice dei lavori edili;

PRESCRIZIONI

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, della zona di cantiere deve comprendere debiti accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dello stesso cantiere. Analoghi accorgimenti dovranno essere adottati nell'applicazione della presente ordinanza qualora necessari a seguito delle modifiche apportate alla circolazione. Il ponteggio/steccato area di cantiere verrà tenuto visibile, delimitato e segnalato di giorno e di notte con apposita segnaletica;

Tutti i segnali temporanei dovranno essere saldamente installati in modo da resistere ad eventuali intemperie ed assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica secondo quanto previsto dalle norme dell'Art. 30 del D.P.R. n. 495/92; a tal proposito viene fatto obbligo alla ditta richiedente di verificare costantemente durante tutta la durata della modifica alla circolazione stradale la stabilità delle installazioni ed il regolare posizionamento di tutto il sistema segnaletico e di adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza della circolazione e dei veicoli in sosta;

Il Condominio Residenza Altopiano e l'impresa esecutrice dei lavori destinatarie del presente atto rimane unica responsabile per eventuali danni alle persone e cose che si dovessero verificare a causa delle modifiche alla circolazione veicolare, delle limitazioni e delle deviazioni di itinerario stradale o per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza.

Si dispone altresì che

- L'impresa esecutrice delle opere, è incaricata di tutte le attività necessarie affinché la presente Ordinanza venga debitamente portata a conoscenza dei residenti e delle attività produttive ubicate sui luoghi e le strade limitrofe;

- viene fatto obbligo all'Impresa esecutrice delle opere di comunicare con immediatezza e formalmente (fax, mail, ecc...) al Comando di Polizia Locale l'avvenuta esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento e l'avvenuta completa installazione di tutta la segnaletica stradale temporanea;

La presente Ordinanza, la quale si intende revocata all'atto del ripristino della previgente e normale circolazione, si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, la sua esposizione in modo visibile in loco a cura del richiedente (apposizione su testate di cantiere, barriere stradali, pannello di cui al comma 6° Art. 30 Reg. CdS ecc..).

M A N D A

- All' Ufficio Messaggi Notificatori di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme e nei termini di legge, nonché nei consueti modi di diffusione;

– All'Ufficio di Polizia Locale, nonché agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A V V E R T E

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;

- In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

- A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile Area Vigilanza;

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Carlo Natella

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art.20 e 23-ter del D.Lgs. n.82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del CAD)